

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 25	Data: 14/4/2013
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI (CUP D59H12000630006 – CIG Z34096616A).
----------	---

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 (Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011), è stato disposto tra l'altro quanto segue:
 - a) la nomina del Presidente della regione Piemonte a Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi, con il compito di provvedere, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e di porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione nonché di provvedere, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione di un Piano degli interventi indifferibili ed urgenti nel limite delle risorse finanziarie disponibili e con le ulteriori risorse provenienti, anche a titolo di cofinanziamento, dalle Amministrazioni interessate (art. 1);
 - b) la possibilità da parte del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori, di affidare, ove non sia possibile il ricorso a strutture pubbliche, la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza, con oneri a valere sui pertinenti quadri economici dei lavori, al fine di attuare gli interventi previsti nell'ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici (art. 6, comma 1);
 - c) l'autorizzazione al Commissario delegato, ovvero ai soggetti attuatori dallo stesso nominati, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, ad una serie di disposizioni (art. 7);
- con ordinanza commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30 dicembre 2011, sono stati individuati i territori colpiti ed i soggetti attuatori nonché approvati il Piano generale di ricostruzione ed i criteri per la concessione dei contributi ai soggetti danneggiati;
- in detto provvedimento è stato previsto per questo Comune l'attuazione dell'intervento urgente relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento VB_DA14_3964_11_15 – codice opera 01V);

ASSEGNAZIONE PRIMO CONTRIBUTO REGIONALE

- con ordinanza commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6/3964 in data 11/2/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - 1) approvare l'integrazione e la variazione del Piano generale di ricostruzione (art. 1);
 - 2) approvare il primo programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2);
 - 3) approvare il riparto dei finanziamenti relativi alle opere infrastrutturali di competenza provinciale (art. 3);

- 4) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 4);
- 5) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazione, direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e esecutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 5);
- 6) concedere la possibilità, dandone adeguata motivazione nei relativi provvedimenti, di avvalersi delle deroghe previste nell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 (art. 6);
- 7) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il primo programma stralcio (art. 7);
- 8) approvare le disposizioni amministrative-contabili relative alla documentazione necessaria per la rendicontazione (art. 8);
- 9) avvalersi per l'attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci e dei Presidenti delle province, i quali approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti dai soggetti attuatori devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, del decreto legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011 (art. 9);
- 10) dettare disposizioni relative all'utilizzo dei ribassi d'asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autorizzazioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche o accorpamenti degli interventi (art. 10);
 - nel primo programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l'attuazione dell'intervento urgente relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento VB_DA14_3964_11_15);
 - con nota n. 17309/DB14.04 in data 27/2/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato l'avvenuto finanziamento dell'intervento per l'importo di euro 40.000,00 nonché ha ribadito le modalità da seguire per l'erogazione del contributo;
 - con nota n. 41702/DB14.04 in data 21/5/2012, la predetta Direzione ha trasmesso la delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 3/4/2012 (depositata in Segreteria in data 27/4/2012), con la quale è stato chiarito che nel caso in cui le Amministrazioni, pur operando come soggetti attuatori e cioè nell'ambito di attività riconducibili a quelle di un commissario delegato, adottino provvedimenti secondo le ordinarie procedure previste dalla legge senza esercitare alcun speciale potere di deroga, detti atti devono essere sottoposti unicamente alla tipologia di controllo per essi già eventualmente prevista in via ordinaria;
 - il predetto contributo è stato regolarmente iscritto nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

INTEGRAZIONE CON FONDI PROPRI

- con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 25 in data 30/11/2012, ratificata da atto consiliare n. 17 in data 28/12/2012, è stato deliberato di destinare l'importo di euro 20.000,00, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, per integrare il predetto contributo regionale;

ASSEGNAZIONE SECONDO CONTRIBUTO REGIONALE

- con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30/11/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - 1) approvare la rimodulazione al Piano generale di ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 in data 17/4/2012 (art. 1);
 - 2) approvare il quarto programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2);
 - 3) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 3);
 - 4) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazione, direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e esecutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 4);
 - 5) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il quarto programma stralcio (art. 5);
 - 6) approvare le disposizioni amministrative-contabili relative alla documentazione necessaria per la rendicontazione (art. 6);

- 7) avvalersi per l'attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci, i quali approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti dai soggetti attuatori devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti solo nei casi previsti dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 3/4/2012, depositata in Segreteria in data 27/4/2012 (art. 7);
- 8) dettare disposizioni relative all'utilizzo dei ribassi d'asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autorizzazioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche o accorpamenti degli interventi (art. 8);
- nel quarto programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l'attuazione dell'intervento urgente relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 50.000,00 (codice intervento VB_DA14_3964_11_15 – codice opera 01V);
 - con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 28 in data 30/11/2012, ratificata da atto consiliare n. 18 in data 28/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio del corrente esercizio finanziario per iscrivere il predetto ulteriore contributo;
 - con nota n. 93118/DB14.04 in data 12/12/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato formalmente l'avvenuto finanziamento;
 - pertanto per l'intervento di sistemazione del rio Roscioli è previsto uno stanziamento di euro 110.000,00, finanziato nel seguente modo:
 - 1) euro 90.000,00 con contributo regionale;
 - 2) euro 20.000,00 con fondi propri mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione;
 - con nota n. 492 in data 22/3/2013, è stata richiesta alla predetta Direzione l'autorizzazione ad accorpare i due finanziamenti al fine di predisporre un unico intervento;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI

- con propria determinazione n. 23 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue:
 - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- con propria determinazione n. 24 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue:
 - c) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - d) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori;

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

DATO ATTO che:

- l'art. 90, comma 3, del decreto legislativo 30/4/2008, n. 81, stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, occorre procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione;

- il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce inoltre che occorre designare, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- occorre avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto indicato poiché si presume, tenuto conto della natura dei lavori da eseguire, la presenza nel cantiere di più imprese, anche non contemporanea;
- in via preliminare, occorre ottemperare al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- si ritiene di dover argomentare nel seguente modo:
 1. con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende affidare l'incarico in oggetto indicato;
 2. il contratto ha per oggetto l'espletamento delle prestazioni attinenti le funzioni di coordinatore per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 81/2008, per la predisposizione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del citato decreto nonché di coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 3. lo stesso contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conterrà le clausole contrattuali come definite nella proposta di contratto di incarico, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 4. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 81/2008;

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CONSIDERATO che:

- l'art. 25, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali sono comprese alla lett. a) le prestazioni oggetto del presente incarico, possono essere affidati direttamente purché di importo inferiore ad euro 20.000,00 ad un soggetto giuridico compreso tra quelli indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), del decreto legislativo 163/2006;
- il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico analogo qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore ad euro 100.000,00;
 - b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall'affidamento (data della determinazione) di un precedente incarico;
 - c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- è stata richiesta la disponibilità di assumere l'incarico all'ing. Marco Lami, con studio in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 81/2008;
- il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed ha inviato con nota in data 7/5/2012 preventivo pari ad euro 3.089,29;
- il compenso è stato concordato in euro 1.963,00,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi) derivante dalle seguenti voci: euro 736,00 per redazione piano di sicurezza e del fascicolo; euro 1.227,00 per coordinamento durante l'esecuzione dei lavori;
- pertanto, il totale da impegnare è pari ad euro 2.470,24 (oneri fiscali e contributivi compresi);

SPECIFICATO che nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento

dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nel citato schema di contratto, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE, con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa ed alle condizioni e modalità contenute nell'allegato schema di contratto, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del rio Roscioli;
3. DI IMPEGNARE la spesa di euro 2.470,24 (oneri fiscali e contributivi compresi) all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 5302 – (cap. 2914 "Sistemazione idrogeologica del rio Riascioli") del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui anno 2012);
4. DI DARE ATTO che il tecnico ha i requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 81/2008;
5. DI PROCEDERE a stipulare il contratto d'incarico da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso;
6. DI TRASMETTERE al professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
7. DI DARE ATTO che nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del sopra citato regolamento comunale;
8. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Contratto di affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del rio Roscioli.

(omissis)

Tutto quanto sopra premesso e confermato, da ritenersi parte integrante e sostanziale, con la presente scrittura privata si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1) Obblighi generali

1. Il tecnico coordinatore è obbligato all'osservanza delle norme stabilite dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico coordinatore è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dell'articolo 19 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: Z34096616A;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D59H12000630006.

Art. 2) Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono le seguenti:
 - aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera n), del D.P.R. 207/2010;
 - coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione comprensivo di:
 - a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano") con i contenuti specificati nell'allegato XV dello stesso decreto;
 - b) predisposizione del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo") con i contenuti specificati nell'allegato XVI dello stesso decreto;
 - c) coordinamento, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b-bis), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 81/2008;
 - coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione comprensivo di:
 - a) aggiornamento e adeguamento del piano ed eventuale aggiornamento dei suoi costi;
 - b) aggiornamento e adeguamento del fascicolo.
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il tecnico coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela stabilite dall'art. 15 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 3) Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione

1. Il piano deve contenere almeno gli elementi di cui all'allegato XV (punto 2 "Piano di sicurezza e di coordinamento") del decreto legislativo 81/2008.
2. Il piano deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere possono essere suddivisi.
3. Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26 maggio 1993, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 81/2008.
4. Il tecnico coordinatore può redigere direttamente il piano, oppure incaricare della redazione terzi soggetti forniti della necessaria competenza in materia, in ogni caso sotto la propria piena responsabilità.
5. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti, salva diversa disposizione impartita dall'Amministrazione, contemporaneamente alla progettazione dell'opera.
6. Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara; lo stesso costo deve essere stimato con le modalità di cui all'allegato XV (punto 4 "Stima dei costi della sicurezza") del decreto legislativo 81/2008.
7. Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.
8. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 4) Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione il responsabile del procedimento deve trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, e invitare esplicitamente la stessa impresa a presentare:
 - eventuali proposte integrative:
 - a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 81/2008;
 - b) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;
 - c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare quale complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 131, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 163/2006, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al medesimo decreto. Il piano operativo di sicurezza deve comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo 81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, lettere a) e b), possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati (articolo 100, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 81/2008).
3. Qualora le proposte indicate al comma 1, lettera c), comportino un incremento dei costi, il tecnico coordinatore deve immediatamente darne notizia al committente, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il tecnico coordinatore deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano.
4. In ogni caso sulle proposte elencate al precedente comma 2, il tecnico coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle elencate al precedente comma 3, sollecita il committente alla pronuncia entro lo stesso termine; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente e all'impresa. Qualora il tecnico coordinatore non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono accolte e nel caso previsto al comma 3, i relativi costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al tecnico coordinatore per la progettazione, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti dal presente disciplinare.
5. Le proposte previste al comma 1, lettera a), possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione:
 - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
7. Sono comprese nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere e l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Art. 5) Esclusioni

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative all'attività di progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al tecnico coordinatore:
 - a) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
 - b) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Art. 6) Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il responsabile del procedimento si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il tecnico coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente incarico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al tecnico coordinatore l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati.
5. A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l'esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.
6. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il tecnico coordinatore deve consegnare al committente dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità.

Art. 7) Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo nelle condizioni in tecnico coordinatore di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 6, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente, eventualmente anche su richiesta motivata del tecnico coordinatore.
2. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:
 - a) redazione del piano e del fascicolo: giorni 30 (trenta);
 - b) coordinamento per la fase dell'esecuzione: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori incrementato di sessanta giorni; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.
3. I termini indicati al comma 2, lettera a), possono essere prorogati o adeguati, con opportuna motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva, senza ulteriore compenso. I termini indicati al comma 2, lettera b), possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori.
4. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal tecnico coordinatore nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 8) Determinazione del corrispettivo

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, in euro 2.470,24 (oneri fiscali e contributivi compresi) così distinto: euro 736,00 per redazione piano di sicurezza e del fascicolo; euro 1.227,00 per coordinamento durante l'esecuzione dei lavori; contributo cassa (4%) su totale voci precedenti (euro 1.963,00): euro 78,52; IVA 21% su euro 2.041,52: euro 428,72.
2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, e sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura negoziata. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.
3. L'importo indicato al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del tecnico coordinatore e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.
4. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il tecnico coordinatore e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso tecnico coordinatore intenda o debba avvalersi.

Art. 9) Eventuali adeguamenti del corrispettivo

1. Qualora nel corso dei lavori gli importi dell'intervento da collaudare vengano variati, anche sulla base della contabilità finale, il corrispettivo relativo al coordinamento nella fase di esecuzione è adeguato in proporzione, mediante ricalcolo con l'utilizzo dei medesimi criteri previsti inizialmente, ma con l'applicazione delle aliquote pertinenti ai nuovi importi.
2. Qualora nel corso dei lavori non si renda necessario alcun adeguamento del piano e del fascicolo, ovvero non si renda necessaria alcun coordinamento od organizzazione delle attività di informazione, e tali circostanze risultino provate, il corrispettivo è decurtato dei relativi importi.

Art. 10) Modalità di corresponsione dei compensi

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'art. 8, è corrisposto con le modalità di seguito descritte:

- a) entro 30 giorni dalla consegna del piano e del fascicolo: compenso stabilito per gli stessi atti;
 - b) entro 60 giorni dalla fine dei lavori: saldo dell'importo del compenso stabilito, subordinatamente all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del presente disciplinare.
2. Qualora per qualunque causa non dipendente dal tecnico coordinatore il contratto d'appalto non venga stipulato, ovvero i lavori non vengano effettivamente iniziati, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico coordinatore medesimo, il pagamento del compenso di cui al comma 1, lettera a), dovrà eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 11) Penali

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico coordinatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 12) Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico coordinatore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo in riferimento agli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo 163/2006.
2. Il Tecnico coordinatore è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico coordinatore ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico coordinatore deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico coordinatore deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Tecnico coordinatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 196/2003.

Art. 13) Revoca, rescissione e risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo 81/2008, revocare l'incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore. In tal caso trova applicazione l'art. 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate fino alla data di ricevimento della nota di revoca dell'incarico.
2. È facoltà del tecnico coordinatore rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del tecnico coordinatore; per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell'incarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
3. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico coordinatore contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
4. È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico coordinatore, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

5. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico coordinatore in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. 207/2010;
 - g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - h) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
6. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 14) Conferimenti verbali

1. Il Tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico coordinatore è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico coordinatore è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 15) Adempimenti legali

1. Il Tecnico coordinatore conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico coordinatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 163/2006, il Tecnico coordinatore ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale di appartenenza.

Articolo 16) Subappalto – Prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

Art. 17) Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo 163/2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico coordinatore e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico coordinatore e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal

soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico coordinatore non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 231/2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Verbania; è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18) Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso il proprio studio sito in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico coordinatore.
2. Il Tecnico coordinatore individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 163/2006, il dott. Antonio Curcio, in qualità di Segretario Comunale.

Art. 19) Tracciabilità dei pagamenti

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136/2010, il Tecnico coordinatore, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 16, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico coordinatore, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 3.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 20) Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico coordinatore nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico coordinatore.
3. Con la firma per accettazione resa sul presente contratto da parte del Tecnico coordinatore, si intendono specificamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 14 aprile 2013 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 27 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 27 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio